



SINDACATO ITALIANO LAVORATORI FINANZIARI  
SEGRETERIA GENERALE NAZIONALE

prot. n.147/2026 del 26 febbraio 2026

**Al Comando Generale  
della Guardia di Finanza  
Ufficio Relazioni con le A.P.C.S.M.**  
Tramite pec. [RM0011577p@pec.gdf.it](mailto:RM0011577p@pec.gdf.it)

**Oggetto:** decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 26 settembre 2022, recante le modalità e i criteri di ripartizione, in favore dei militari del Corpo, dei proventi delle sanzioni pecuniarie ai sensi della legge 7 febbraio 1951, n. 168.

1. **L'art. 1, comma 998 della legge 30 dicembre 2020, n. 178** (di seguito legge di bilancio 2021) ha modificato l'art. 3 della legge 7 febbraio 1951, n. 168 (*Ripartizione dei proventi delle sanzioni pecuniarie dovute per violazioni alle leggi tributarie*):
  - stabilendo che se gli accertatori sono appartenenti alla Guardia di Finanza, le relative risorse sono assegnate ad un apposito Fondo per la successiva distribuzione ai finanziari;
  - attribuendo ad un apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze la definizione delle modalità e dei criteri di ripartizione dello stesso Fondo.
2. Sulla base dell'art. 3 della legge n. 168/1951 è stato quindi emanato **il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 26 settembre 2022** (di seguito decreto ministeriale) che **disciplina la ripartizione delle risorse derivate da:**
  - **violazioni di leggi tributarie, art. 1 lettera a);**
  - **attività di servizio nell'interesse del commercio di cui all'art. 5, comma 2, lettera a), punto 4) della legge 15 novembre 1973, n. 734, art. 1 lettera b) del decreto ministeriale.**
3. È curioso constatare come, rispetto a quanto previsto dalla precedente normativa, **il decreto ministeriale (art. 2) abbia confermato il riconoscimento di una quota del premio in favore dei finanziari accertatori delle violazioni tributarie e, al contrario, abbia escluso i finanziari "esecutori" che hanno svolto servizi nell'interesse del commercio nel settore doganale, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 734/1973.**
4. **Una scelta discutibile sotto il profilo sostanziale e sotto il profilo formale,** atteso che l'art. 5 della legge n.734/1973 prevede espressamente che le risorse di cui al comma 2, lettera a), punto 4) vengano distribuite in premi ai militari del Corpo secondo criteri analoghi a quelli fissati dall'articolo 4 della legge 7 febbraio 1951, n. 168 (ora abrogato dalla legge di Bilancio 2021) e modalità da determinarsi con decreto del Ministro delle finanze.

5. Peraltro, **il decreto ministeriale che riguarda una retribuzione accessoria è stato emanato prima che fosse riconosciuta l'agibilità ai sindacati e, a nostro avviso, non prevede nella fase di assegnazione i necessari obblighi di trasparenza e pubblicità idonei a restituire al premio l'opportuna finalità di emulazione e stimolo.**
6. Sulla base di quanto sopra esposto **si chiede l'immediata apertura di un tavolo di confronto con le OO.SS. rappresentative per rivedere quanto stabilito con il decreto ministeriale in oggetto.**
7. Cordiali saluti.

Il Segretario Generale

Francesco Zavattolo

